



# ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121

Web: [www.ittfedifermi.gov.it](http://www.ittfedifermi.gov.it) E-Mail : [pttf01000r@istruzione.it](mailto:pttf01000r@istruzione.it) PEC:[pttf01000r@pec.istruzione.it](mailto:pttf01000r@pec.istruzione.it)

Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

## **PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA**

### **1 - INTRODUZIONE**

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascuno studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d’intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

### **2 - BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI.**

#### **2.1 COS'È IL BULLISMO.**

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante-bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime-;
- 3) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 4) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire a persone adulte l'accaduto.

#### **2.2 CHI È IL BULLO.**

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli, tuttavia, sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. Il loro comportamento è regolato da impulsività ed un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime. Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici.

Rientrano in questa forma di devianza soggetti di diverse condizioni sociali e familiari, sia ragazzi che ragazze .

#### **2.3 LE FORME DEL BULLISMO.**

**In base a quanto sopra descritto,** il bullismo può assumere forme differenti:

-FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. -VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).

-RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello

a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

Pag.1 di 7

## 2.4 COSA NON È BULLISMO MA È REATO.

Una categoria di comportamenti non è classificabile come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) ed è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati: aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

È opportuno ricordare che, **nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.**

In molti casi si tratta di atti di prepotenza e di scherzo. Sebbene il limite tra prepotenza e scherzo sia poco definito, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

## **3 - CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI.**

### **3.1 COS'È IL CYBERBULLISMO.**

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

### **3.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO.**

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

**Flaming:** un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

**Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

**Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidire e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

**Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

**Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

### **3.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE.**

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; -l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento; -la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua disumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

### **4 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA.**

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.);
- la violenza privata (art. 610 c.p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.);
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.);
- le lesioni (art. 582 c.p.);
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.);
- b) la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (il genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

## **5 - PROTOCOLLO.**

### **5.1 AZIONI DI PREVENZIONE**

LA SCUOLA DEVE:

-entro il primo trimestre:

1. **Individuare un docente referente** d'Istituto, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni.
2. **Individuare un docente referente per ogni classe** del biennio (presumibilmente entro il c.d.c. di ottobre).
3. Nei c.d.c. di ottobre, **esporre il protocollo**, di cui al presente documento, ai docenti del consiglio di classe (con particolare riferimento agli aspetti giuridici).
4. Formare i docenti nominati, nel caso non lo siano già adeguatamente (entro il trimestre). Le attività di **formazione vengono** comunque proposte a tutto il personale docente dell'istituto.
5. Informare le varie componenti del c.d.c dell'attivazione di uno **sportello d'ascolto curato dallo psicopedagogo d'Istituto**, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possano fruire di una relazione comunicativa.
6. Predisporre una **"Help Box"** dove i ragazzi possano, in modo discreto, segnalare un disagio consegnando le loro richieste di intervento.
7. Predisporre una **casella di posta elettronica d'istituto**, collegata ai membri dell'equipe, a cui gli studenti potranno rivolgersi in alternativa alla "Help Box" e/o nei periodi di DAD (didattica a distanza).
8. Predisporre, ove necessario, **incontri per gli studenti** con la Polizia postale, le Forze di polizia e/o le associazioni giovanili presenti sul territorio (in particolare promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e

ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari).

9. **Individuare e promuovere regole comportamentali di base** contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

- durante tutto l'anno scolastico :

10. Sollecitare tutto il personale scolastico ad una sistematica **osservazione dei comportamenti a rischio** sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.

11. Sensibilizzare il consiglio di classe a intraprendere **azioni educative trasversali** in merito a: - potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva, con l'intervento di operatori esterni e attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education.

- Utilizzo di strumenti culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali) che permettano una riflessione su fenomeni sociali che possono portare a manifestazioni di prepotenza, violenza, emarginazione ecc.. - Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti).

- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, l'educazione ambientale, alimentare e alla salute.

- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.

12. Predisporre un **archivio di materiali educativi**:

- apertura sul sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.

- Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.

13. Sensibilizzare **le famiglie** ad informarsi sui **programmi antibullismo** attivati dalla scuola.

14. Somministrare **questionari per il monitoraggio del fenomeno**.

## 5.2 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO.

### FASE 1 - SEGNALAZIONE.

1. **Ogni docente**, in seguito a:

- segnalazione da parte di uno o più studenti;
- segnalazione da parte di uno o più genitori;
- osservazione diretta di un atto di bullismo

**deve comunicare tempestivamente** l'episodio al referente e al coordinatore della classe e al DS o chi ne fa le veci. **N.B.** La segnalazione non sostituisce la sanzione disciplinare immediata (es. rapporto sul registro) comunque a discrezione del docente.

2. Il referente della classe o il coordinatore della classe comunica al referente della scuola l'episodio. 3. Il referente raccoglie tutta la documentazione possibile inerente l'episodio con il fine di conoscere (vittima, autore, luogo, tempo, dinamica dell'accaduto).

### FASE 2 - ISTRUTTORIA.

Analisi e valutazione dei fatti:

I docenti referenti di istituto e di classe, con l'eventuale parere dell'equipe sul bullismo e dello psicopedagogo dell'istituto, raccolgono informazioni sull'accaduto (quando, dove, con quale modalità) confrontandosi con gli attori principali (i singoli e/o il gruppo), ricostruendo i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazione. L'adulto ha un ruolo di mediatore in un contesto neutro.

### FASE 3 - AZIONI CORRETTIVE E DI SOSTEGNO/SUPPORTO.

I punti sotto elencati costituiscono il ventaglio di azioni che, in seguito alla fase 2, la scuola ha facoltà di attivare in base alla gravità del fenomeno, con lo scopo di correggere il comportamento diseducato e ristabilire il benessere dei discenti (vittima, bullo e restante parte).

1. Riportare la documentazione raccolta al Dirigente scolastico;
2. avvisare le famiglie (a opera del Dirigente scolastico);
3. convocare le famiglie (a opera del Dirigente scolastico);
4. counseling individuale;
5. percorso di assistenza e di sostegno psicologico;
6. supporto alle famiglie;
7. eventuali attività di sostegno ai docenti;
8. interventi rieducativi (compresi eventuali servizi pubblici e/o privati);
9. **colloqui personali con gli alunni** affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc;
10. **sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno** (compresa l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche);
11. **sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù** quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; 12. monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento;
13. segnalazione al questore per attivare la procedura di ammonimento (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia);
14. comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto (**N.B.:** le sanzioni sono somministrate a prescindere dal presente protocollo, in ottemperanza a quanto prevede il regolamento scolastico).

Pistoia 12 ottobre 2022

Il team Prevenzione

